



IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Comune di Trani

PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI

Medaglia d'argento al Merito Civile

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

CON I POTERI: DELLA GIUNTA COMUNALE



DEL CONSIGLIO COMUNALE



N. <u>9</u> del Reg. Data: <u>29/01/2015</u>	Oggetto: Atto di indirizzo in ordine al divieto di proroghe e/o rinnovi di contratti pubblici.
---	--

L'anno **duemilaquindici**, il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 13,30
nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott.ssa Maria Rita IACULLI

nominato con Decreto del 22 gennaio 2015 n. 998, alla presenza del Segretario Generale, Avv. Donato Susca ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'istituto della proroga dei contratti è stato oggetto di numerose pronunce della giustizia amministrativa, la quale ha chiarito che tale istituto è assolutamente eccezionale, al punto che è possibile ricorrere ad esso solo per cause (e sono pochissime) determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice.

Una volta espunta dall'ordinamento la disposizione che, a determinate condizioni, consentiva il rinnovo espresso dei contratti (art. 6, secondo comma, della l. 537/1993), il sistema non prevede infatti altra via che quella del reperimento del contraente secondo le regole dell'evidenza pubblica (Cons. Stato, Sez. V, 8 luglio 2008, n. 3391). Ciò comporta, a livello ermeneutico, un vincolo in sede di interpretazione di ogni altro strumento o disposizione che possano, in linea teorica, raggiungere un effetto sostanzialmente identico a quello del rinnovo: si vuol dire che la stessa logica che presiede al divieto di rinnovo esclude che ad un effetto simile (ed altrettanto pregiudizievole per il principio di concorrenza) possa legittimamente pervenirsi attraverso la proroga dei rapporti già in essere. D'altronde, la proroga dei contratti (proprio per la sua potenziale nocività nei confronti dei principi dell'evidenza pubblica e della salvaguardia della concorrenza) non è un istituto stabile dell'ordinamento ma è stata prevista dall'art. 23 della l. 62/2005 soltanto nella fase transitoria successiva all'abrogazione dell'istituto del rinnovo (ed anche in tale fase risultava circondata da particolari garanzie, come la durata non superiore a sei mesi e la celere pubblicazione del bando di gara), sicché oggi essa risulta persino priva della necessaria base normativa. La conseguenza è che questa è teorizzabile, ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli, limitati ed eccezionali, casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente.

Si rileva, invece, un uso piuttosto diffuso e indiscriminato della proroga da parte del Comune di Trani, le cui motivazioni solo in pochi casi risultano effettivamente persuasive. In generale, il Comune pone a base della proroga dei contratti diverse giustificazioni, quasi tutte però riassumibili con la necessità di assicurare la continuità del servizio nelle more dell'esperimento di nuove procedure di affidamento externalizzato.

Vista la Deliberazione n. 34 - Adunanza del 9 marzo 2011 – dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, che richiama i seguenti principi:

- non residua alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti in tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto;
- trova, viceversa, applicazione il principio in base al quale – salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria – l'amministrazione, una volta scaduto il contratto e ove rilevi la necessità di avvalersi ancora dello stesso tipo di prestazioni, deve effettuare una nuova gara (salvo l'esercizio di una limitata proroga strumentale al passaggio da un regime contrattuale ad un altro);
- l'eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti di appalto scaduti, disposta con l'art. 23 l. n. 62/05, assume valenza generale ed una portata preclusiva di opzioni ermeneutiche ed applicative di altre disposizioni dell'ordinamento che si risolvono, di fatto, nell'elusione del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici;
- infine, la natura imperativa ed inderogabile della sopravvenuta abrogazione legislativa, che introduce un divieto generalizzato di rinnovazione dei contratti delle pubbliche amministrazioni, implica la sopravvenuta inefficacia anche delle previgenti clausole contrattuali di rinnovo, confliggenti con il nuovo e vincolante principio che non tollera la

sopravvivenza dell'efficacia di difformi clausole negoziali (attesa, appunto, la natura indisponibile degli interessi in esse coinvolti).

Dato atto, quindi, che non può considerarsi legittimo procedere alla proroga sistematica dei contratti scaduti o in scadenza e per i quali non si sia provveduto ad indire una nuova procedura di affidamento, in quanto i soli casi in cui, nel nostro attuale ordinamento, è ritenuto ammissibile l'uso di siffatto strumento sono – come detto – sostanzialmente riconducibili a quelle ipotesi in cui, la necessità di assicurare la continuità del servizio, facoltizza l'amministrazione a prolungare la durata del contratto in essere, nelle more dell'indizione di una nuova procedura, solo per il tempo strettamente necessario all'individuazione dell'aggiudicatario, purché tale attività – è chiaro – sia svolta in un lasso di tempo ragionevole in relazione alla procedura adottata;

Ritenuto, pertanto, disporre apposito atto di indirizzo affinché i Dirigenti di questo Comune assumano ogni utile iniziativa per provvedere senza indugio all'indizione di tutte le procedure di gara necessarie per assicurare la regolare funzionalità dei servizi cui sono preposti, ai sensi di quanto disposto dal vigente Codice degli appalti, D.Lgs. n. 163/2006 e succ. m.i.;

Vista la lettera/circolare a firma del Segretario Generale Avv. Donato Susca del 07/08/2014, Prot. gen. n° 30289, con cui venivano già date puntuali disposizioni in ordine al divieto di proroghe e rinnovi;

Dato atto che in merito alla presente proposta deliberativa non sono stati resi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto atto di mero indirizzo;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 267/2000 "Competenze delle Giunte";

DELIBERA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Disporre apposito atto di indirizzo affinché i Dirigenti di questo Comune assumano ogni utile iniziativa per provvedere senza indugio all'indizione di tutte le procedure di gara necessarie per assicurare la regolare funzionalità dei servizi cui sono preposti, ai sensi di quanto disposto dal vigente Codice degli appalti, D.Lgs. n. 163/2006 e succ. m.i..
- 3) Disporre, altresì, che siano comunicati all'O.I.V. tutti gli eventuali affidamenti assunti in violazione della vigente normativa che vieta il rinnovo e/o proroga di contratti scaduti.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del T.U.E.I. n. 267/2000.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Donato Susca

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

F.to Dott.ssa Maria Rita Iaculli

N° 228 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 04.02.15 al 19.02.15 per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato

col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani,

04.02.15



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)



è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

- 4 FEB 2015



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani,

- 4 FEB 2015



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca